



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 156 del 14 Ottobre 2020

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 05.08.2020, N. 61

L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) – Elenco n. 10 rettificato il 11.06.2020.....4

DECRETO 05.08.2020, N. 62

L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Trasacco (AQ) – Elenco n. 3 del 26.02.2019.....10

DECRETO 05.08.2020, N. 63

Dott. Davide FERELLA - Nomina del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Vice Presidente della Giunta Regionale Emanuele IMPRUDENTE - (D.G.R. n° 41 del 2.02.2017).....17

DECRETO 05.08.2020, N. 64

Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato dell'Amministrazione "Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza", con sede legale in Preturo (Frazione L'Aquila). C.F. 93019150668.....20

DECRETO 05.08.2020, N. 65

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. FONDAZIONE PENNE MUSEI E ARCHIVI – MUSAP, con sede legale in PENNE (PE)- C.F. 01981590688 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.....53

DECRETO 11.08.2020, N. 66

Nomina del componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI rappresentante della Provincia di Teramo.....68

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



Il Presidente della Regione

DECRETO N. 61

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) – Elenco n. 10 rettificato il 11.06.2020.

VISTI:

- la legge 1766/1927, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/77;
- la L.R. n. 25/88;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 168/2017;

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/283 del 21/07/2020 la Direttrice del Dipartimento Agricoltura ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Bolognano (PE);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 10 rettificato il 11/06/2020 allegato alla Determinazione Direttoriale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Bolognano (PE), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 10 rettificato il 11/06/2020 sopra richiamato;

VISTA:

- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2009 che al punto 2 delibera di dare atto che ai provvedimenti relativi alla legittimazione provvede il Presidente di Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determina del Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca;

VISTA la legge 168/17 ed in particolare l'art. 3 comma 6 (vincolo paesaggistico);

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 10 rettificato il 11/06/2020;

DATO ATTO che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- 1)** sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Bolognano (PE) a favore di n. 3 ditte, indicata nell'allegato "A" elenco n. 10 rettificato il 11/06/2020, formato da n. 1 facciata allegato alla Determinazione Direttoriale n. DPD/283 del 21/07/2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2)** è fatto obbligo al Comune di Bolognano (PE) riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 10 rettificato il 11/06/2020, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
- 3)** il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
- 4)** è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
- 5)** la validità ed efficacia del presente Decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione;
- 6)** al Comune è fatto obbligo, di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Agricoltura - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
- 7)** di autorizzare la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti;
- 8)** di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692. Per le particelle edificate (ente urbano), invece deve essere preventivamente stipulato anche il relativo atto di alienazione.

Il presente Decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Agricoltura, Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso Decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 05 agosto 2020

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale
n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Emanuele IMPPRUDENTE
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
dott. Marco MARSILIO
Firmato digitalmente

Segue Allegato

Iter n. 7318/20 del 21/07/2020



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/283 DEL 21/07/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

OGGETTO L.R. n. 68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Bolognano (PE) - Elenco n. 10 rettificato il 11.06.2020.

LA DIRETTRICE

Visti:

- la legge 1766/1927;
- il Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 332/28;
- la legge 168/2017;
- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;
- la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art.104;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Bolognano (PE) con Determinazione Dirigenziale n. DH7/761/Usi Civici del 02.10.2006;

ACQUISITE agli atti di questo Ufficio Usi Civici e Tratturi, Dipartimento Agricoltura, le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione avanzate dagli aventi diritto;

CONSIDERATO che i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione dalle ditte inserite nell'allegato "A" Elenco n. 10 datato 16.01.2020 del Comune di Bolognano (PE) ricadono nel P.R.G. in zona Agricola e sono utilizzati a coltura agraria come da autodichiarazione dei possessori;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 10 datato 16.01.2020 dal quale si evincono le ditte nonché i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione, il canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Bolognano (PE) restituisce per e-mail gli atti istruttori acquisiti in data 12.06.2020, debitamente timbrati, con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che siano pervenute opposizioni;
- delle delibere di Giunta Comunale nn. 2, del 20/01/2020, 58 del 08/07/2020 e 59 del 08/07/2020, con le quali il Comune di Bolognano esprime parere favorevole alla legittimazione/affrancazione terre civiche rispettivamente delle ditte Trovarelli Domenico, Zaccagnini Camillo e Iannucci Vincenzo Francesco, inserite nell'allegato "A" Elenco n. 10 datato 16.01.2020;
- della rinuncia della ditta Zaccagnini Camillo relativamente alla particella n.64, foglio di mappa n.5, Comune di Bolognano, inserita nel citato allegato "A" elenco n.10 datato 16/01/2020;

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla rettifica dell'allegato "A" Elenco n. 10 datato 16.01.2020 mediante lo stralcio dall'allegato "A" elenco n. 10 datato 16/01/2020, della particella n. 64, foglio di mappa n. 5, Comune di Bolognano;

"E:\Comune di Bolognano\DETERMINA Bolognano ELENCO n.10 Rettificato.doc"

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore delle ditte riportate nell'allegato "A" Elenco n. 10 rettificato in data 11.06.2020, in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione di questo Dipartimento Agricoltura;

DETERMINA

- 1) di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Bolognano (PE) nel catasto terreni come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 10 rettificato in data 11.06.2020 formato da n.1 facciata "che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione", a favore di n. 3 ditte, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. N. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;
- 2) di fare obbligo al Comune di Bolognano (PE) di riscuotere i canoni di concessione da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno, effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 10 rettificato in data 11.06.2020 allegato alla presente Determinazione, nonché riscuotere le 10 annualità pregresse;
- 3) le spese relative alle volture catastali e alle trascrizioni sono a totale carico delle ditte riportate nel più volte citato Allegato "A" Elenco n. 10 rettificato in data 11.06.2020;
- 4) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33 la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione - Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 5) di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art.104 della L.R. n.6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.2199 del 15.10.99.

L'Estensore
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Ufficio Usi Civici e Tratturi

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N.10

RETTIFICATO

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali			Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella	Superficie					
1	Trovarelli Domenico C.da Fara, 111 Bolognano (PE)		BOLOGNANO								
				4	130	0,35,40	332,76	9,98	99,83	109,81	332,76
				4	357	0,14,70	138,18	4,15	41,45	45,60	138,18
						0,50,10	470,94	14,13	141,28	155,41	470,94
			TOTALE								
2	Iannucci Vincenzo Francesco Viale dei Colli, 32 Bolognano (PE)		BOLOGNANO								
				4	162	0,28,40	266,96	8,01	80,09	88,10	266,96
				4	370	0,13,40	125,96	3,78	37,79	41,57	125,96
						0,41,80	392,92	11,79	117,88	129,66	392,92
			TOTALE								
3	Zaccagnini Camillo Largo S. Antonio, 12 Bolognano (PE)		BOLOGNANO								
				4	184	0,12,00	112,80	3,38	33,84	37,22	112,80
				4	185	0,10,60	99,64	2,99	29,89	32,88	99,64
				4	186	0,14,60	137,24	4,12	41,17	45,29	137,24
			TOTALE	5	62	0,28,70	269,78	8,09	80,93	89,03	269,78
						0,65,90	619,46	18,58	185,84	204,42	619,46

Pescara, 16/01/2020
Rettificato in data 11/06/2020IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Agr. Patrizio Buccioni)



Al Presidente della Regione

DECRETO N. 62

Oggetto: L.R. n.68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Trasacco (AQ) – Elenco n. 3 del 26.02.2019.

VISTI:

- la legge 1766/1927, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/77;
- la L.R. n. 25/88;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 168/2017;

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/213 del 17/06/2020 la Direttrice del Dipartimento Agricoltura ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Trasacco (AQ);

VISTO l'allegato "A" elenco n. 3 datato 26/02/2019 allegato alla Determinazione Direttoriale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Trasacco (AQ), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 26/02/2019 sopra richiamato;

VISTA:

- la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. 6/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2009 che al punto 2 delibera di dare atto che ai provvedimenti relativi alla legittimazione provvede il Presidente di Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determina del Dirigente del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca;

VISTA la legge 168/17 ed in particolare l'art. 3 comma 6 (vincolo paesaggistico);

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della ditta di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 26/02/2019;

DATO ATTO che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- 1)** sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Trasacco (AQ) a favore di n. 1 ditta, indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 26/02/2019, formato da n. 1 facciata allegato alla Determinazione Direttoriale n. DPD/213 del 17/06/2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- 2)** è fatto obbligo al Comune di Trasacco (AQ) riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 3 datato 26/02/2019, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
- 3)** il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
- 4)** è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
- 5)** la validità ed efficacia del presente Decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione;
- 6)** al Comune è fatto obbligo, di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Agricoltura - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
- 7)** di autorizzare la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti;
- 8)** di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692. Per le particelle edificate (ente urbano), invece deve essere preventivamente stipulato anche il relativo atto di alienazione.

Il presente Decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Agricoltura, Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso Decreto o parte di esso.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 agosto 2020

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale
n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Emanuele IMPPRUDENTE
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
dott. Marco MARSILIO
Firmato digitalmente

Segue Allegato

Iter n.5868/20 del 17/06/2020



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/213 DEL 17/06/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

OGGETTO

L.R. n. 68/99 artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche. Comune di Trasacco (AQ) – Elenco n. 3 del 26.02.2019.
--

LA DIRETTRICE

Visti:

- la legge 1766/1927;
- il Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 332/28;
- la legge 168/2017;
- la L.R. n 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;
- la L.R. n 6/2005 ed in particolare l'art.104;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Trasacco (AQ) con Determinazione Dirigenziale n. DH 16/792/Usi Civici del 29.10.2002;

ACQUISITE agli atti di questo Ufficio Usi Civici e Tratturi, Dipartimento Agricoltura, la richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione avanzata dall'avente diritto;

CONSIDERATO che i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione dalla ditta inserita nell'allegato "A" Elenco n. 3 datato 26.02.2019 del Comune di Trasacco (AQ) ricadono nel P.R.G. in zona Agricola e sono utilizzati a coltura agraria come da autodichiarazione del possessore;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 3 datato 26.02.2019 dal quale si evince la ditta nonché i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione, il canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Trasacco (AQ) con nota datata 11.04.2019, prot.n. 3001/19-rif. ha trasmesso le osservazioni del Sig. Ciofani Emilio Gabriele alla richiesta di legittimazione/affrancazione presentata dalla ditta Bozzo Massimo (in quanto

"E:\Comune di Trasacco\DETERMINA Trasacco ELENCO n.3.doc"

unico erede nel possesso) in sostituzione della Sig.ra Ciofani Domenica deceduta in data 11.04.2018 e iniziale titolare della domanda di legittimazione/affrancazione, presentata al Comune di Trasacco in data 27.09.2017, prot. n. 9534;

- che il Comune di Trasacco (AQ) restituisce altresì gli atti istruttori, debitamente timbrati, con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che siano pervenute opposizioni;

DATO ATTO che il Dipartimento Agricoltura, Servizio Affari Dipartimentali, Ufficio Usi Civici e Tratturi, con nota datata 11.02.2020, prot. n. RA 0040423/20 ha richiesto al Sig. Ciofani Emilio Gabriele l'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 relativamente alle sostanziali e permanenti migliorie apportate sulle particelle oggetto di legittimazione/affrancazione nonché all'occupazione delle stesse (particelle nn. 282 e 283, foglio di mappa n.19, Comune di Trasacco);

PRESO ATTO che il Sig. Ciofani Emilio Gabriele ha trasmesso l'autocertificazione richiesta datata 22.02.2020, acquisita agli atti in data 27.02.2020, prot. n. RA 0057944/20 e ritenuta dall'Ufficio Usi Civici e Tratturi non conforme alla richiesta in quanto riferita al proprio padre deceduto in data 24.03.2013 e al possesso dello stesso per le particelle nn. 282 e 283, foglio di mappa n. 19, Comune di Trasacco;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore della ditta riportata nell'allegato "A" Elenco n. 3 datato 26.02.2019, in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, previa conforme Determinazione di questo Dipartimento Agricoltura;

DETERMINA

- 1) di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Trasacco (AQ) nel catasto terreni come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 3 datato 26.02.2019 formato da n.1 facciata "che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione", a favore di n. 1 ditta, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. N. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;
- 2) di fare obbligo al Comune di Trasacco (AQ) di riscuotere i canoni di concessione da pagarsi annualmente entro il 31 agosto di ogni anno, effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 3 datato 26.02.2019 allegato alla presente Determinazione, nonché riscuotere le 10 annualità pregresse;
- 3) le spese relative alle volture catastali e alle trascrizioni sono a totale carico della ditta riportata nel più volte citato Allegato "A" Elenco n. 3 datato 26.02.2019;

"E:\Comune di Trasacco\DETERMINA Trasacco ELENCO n.3.doc"

- 4) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33 la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione - Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 5) di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art.104 della L.R. n.6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n.2199 del 15.10.99.

L'Estensore
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
Certificatore Aruba S.P.A.
Firma digitale n.6130940002309000
Validità 28.07.2022

ALLEGATO "A" - ELENCO N. 3

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali			Valore del fondo senza migliore (510,00 c/ha)	Canone annuo 3% (A)	10 annualità progressse (B)	Totale da pagare € (A+B) = C	Eventuale affrancazione del canone. Somma da pagare € (D)	Totale complessivo € (C+D)
				Foglio	Particella	Superficie						
1-334/17	BOZZO MASSIMO VIA DONNA OLIMPIA, 20 00100 ROMA (RM)		TRASACCO	19	282	0,64,90	330,99	9,93	99,30	109,23	330,99	440,22
				19	283	0,21,40	109,14	3,27	32,74	36,02	109,14	145,16
			TOTALE			0,86,30	440,13	13,20	132,04	145,24	440,13	585,37

Pescara il 26/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Patrizio Buccioni)

DECRETO N° 63

OGGETTO: Dott. Davide FERELLA - Nomina del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Vice Presidente della Giunta Regionale Emanuele IMPRUDENTE - (D.G.R. n° 41 del 2.02.2017).

PREMESSO che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 17 del 6.03.2019, Emanuele IMPRUDENTE è stato nominato "Vice Presidente della Giunta Regionale";

VISTE:

- la D.G.R. n° 664 del 17.10.2014, recante "*Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione*";
- la successiva D.G.R. n° 856 del 16.12.2014, recante "*Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione"*";
- la D.G.R. n° 77 del 3.02.2015, recante "*Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 856 del 16.12.2014 recante: "Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 664 del 17.10.2014 recante "Atto di organizzazione relativo alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione"*";
- la D.G.R. n° 351 del 7.05.2015, recante "*Parziale modifica ed integrazioni alla D.G.R. n° 77 del 3.2.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare*";
- la D.G.R. n° 823 del 6.10.2015, recante "*Parziale modifica alla D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale*";
- la D.G.R. n° 1017 del 7.12.2015, recante "*Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 351 del 7.05.2015 relativa alla disciplina delle strutture di supporto ai Componenti l'Esecutivo regionale*";
- la D.G.R. n° 50 del 2.02.2016, recante "*Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 1017 del 7.12.2015 relativa alla Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo regionale. Approvazione nuovo disciplinare*";
- la D.G.R. n° 147 del 10.03.2016, recante "*Parziale modifica alla D.G.R. n° 50 del 2.02.2016 relativa alla Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale. Approvazione nuovo disciplinare*";
- la D.G.R. n° 41 del 2.02.2017, recante "*Parziale modifica e precisazioni alla D.G.R. n. 147 del 10.03.2016. Provvedimenti*";

VISTA la determinazione direttoriale n° DPB/67, recante data 3.07.2020, con la quale il Dipartimento Risorse prende atto delle dimissioni presentate, con decorrenza 9.07.2020, dal dott. Davide FERELLA – cat. D, in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, presso la Segreteria del Vice Presidente la G.R., dott. Emanuele IMPRUDENTE”;

VISTA la nota prot. n° 73/Segr. SW, recante data 20.07.2020, con la quale il Vice Presidente della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n° 41 del 2.02.2017, richiede *“l’assegnazione del dott. Davide FERELLA, dipendente del Consiglio Regionale, presso la segreteria dello scrivente – sede dell’Aquila – con orario full time (100%), l’attribuzione della categoria D ed il contestuale affidamento della responsabilità dell’Ufficio di Segreteria”*;

VISTA la determinazione direttoriale n° DPB/87 del 23.07.2020 con la quale il Dipartimento Risorse assume, a tempo determinato e pieno, il dott. Davide FERELLA, con la cat. D, assegnando lo stesso, come richiesto, presso l’Ufficio di Segreteria del Vice Presidente della Giunta Regionale, Emanuele IMPRUDENTE, con sede di servizio in L’Aquila, a far data dal 27.07.2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento al dott. Davide FERELLA della responsabilità dell’Ufficio Segreteria del Vice Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della citata D.G.R. n° 41 del 2.02.2017;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 4°, reso in materia di *“Disciplina delle Strutture dei componenti dell’esecutivo regionale”*, approvata con la predetta D.G.R. n° 41 del 2.02.2017 testualmente recita: *“I Responsabili delle segreterie degli Assessori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore, il quale controfirma il relativo atto di conferimento”*;

VISTA la tabella “2”, allegata alla richiamata D.G.R. n° 41 del 2.02.2017, che fissa in € 14.000,00 il limite massimo annuo dell’emolumento unico attribuibile al personale avente la Responsabilità di Ufficio, da corrispondere con le modalità stabilite nella medesima tabella;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità formale ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di attribuire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n° 41 del 2.02.2017, al dott. Davide FERELLA l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Vice Presidente della Giunta Regionale Emanuele IMPRUDENTE;
- 2) di stabilire che detto incarico decorre dalla data di approvazione del presente atto;
- 3) di attribuire al Dott. Davide FERELLA, un trattamento economico pari a quello spettante alla posizione iniziale del personale di categoria D, del comparto Regione-Enti Locali;
- 4) di attribuire al predetto Responsabile l’emolumento unico annuo pari ad € 14.000,00;
- 5) di precisare che l’incarico di responsabilità del predetto Ufficio è conferito a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura e decade, comunque, contestualmente alla cessazione dell’incarico del Vice Presidente della Giunta che lo ha proposto o su richiesta dello stesso Amministratore;
- 6) di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del presente atto trova copertura sul cap. 11215 del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato *“spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta Regionale”*.

L'Aquila, 5 agosto 2020

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RISORSE
(Dott. Fabrizio BERNARDINI)**

**IL VICEPRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
(Emanuele IMPRUDENTE)**

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
(Dott. Marco MARSILIO)**

DECRETO N. 64

Oggetto: Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato dell'Amministrazione "Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza", con sede legale in Preturo (Frazione L'Aquila). C.F. 93019150668.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991" - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della Amministrazione Separata in oggetto;

VISTA l'istanza pervenuta via PEC in data 30.04.2019 e acquisita al protocollo con n. 0130533/19 del 2.05.2019, a firma del Presidente e legale rappresentante del **DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO delle Frazioni di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza**, brevemente **A.D.U.C.** (denominazione assunta ai sensi della L. 20.11.2017 n. 168, in luogo della precedente denominazione **Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza**, brevemente **A.S.B.U.C.**), con sede legale in Preturo (Fraz. L'Aquila), Via dell'Aringo, - Codice Fiscale 93019150668 - finalizzata all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, ai sensi della L.R. 13/2005, in favore della prefata A.D.U.C., già dotata *ope legis* di personalità giuridica di diritto privato;

PRESO ATTO del successivo adeguamento dell'istanza medesima (a seguito richiesta dell'Ufficio prot. 225309/20 del 1.08.2019) con nota PEC del 17.12.2019, acquisita al prot. n. 355472/19 del 18.12.2019;

PRESO ATTO, analogamente, della ulteriore documentazione integrativa trasmessa tramite PEC in data 5.03.2020, acquisita al prot. n. 68420/20 del 6.03.2020;

ESAMINATA la complessiva documentazione presentata a corredo dell'istanza medesima;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Ente rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e le attività della medesima Amministrazione si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

AQUISITI, a tal fine, utili contributi sia dal Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione (nota n. 217597/19 del 24.07.2019), sia dall'Ufficio Territoriale del Governo (nota n. 66966 del 15.11.2019, acquisita al prot. n. 320263 del 15.11.2019), con condivisione, appunto, sulla competenza regionale;

RILEVATO CHE, l'Amministrazione istante, quale Ente esponenziale di collettività titolari di diritti di uso civico, risulta già dotata, *ope legis*, ai sensi della normativa vigente (art. 1, 2° comma, e art. 3 L.168/2017; art. 3 L. 97/1994) di personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria;

CONSIDERATO CHE, pertanto, il procedimento in essere debba ritenersi finalizzato alla formale iscrizione dell'Ente nel Registro regionale delle persone giuridiche private, avendo già la qualifica di organismo riconosciuto;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità statutarie della Amministrazione argomento, che, in analogia con le altre Amministrazioni di beni di uso civico, hanno obiettivi e motivazioni comuni, in particolare la tutela e la valorizzazione dei beni di collettivo godimento, qualificandoli come: a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali; b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale; c) componenti stabili del sistema ambientale; d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale; f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali aventi diritto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data **15 Giugno 2020** e **22 Luglio 2020**;

VISTA la nota n. **RA/208066 in data 9.07.2020**, del Dipartimento Territorio-Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, con la quale, si comunica che, visionate le finalità statutarie, non si rilevano profili di competenza circa l'istanza in questione;

VISTA la nota n. **RA/220239/DPB in data 21.07.2020**, del Dipartimento Risorse – Servizio Bilancio, con la quale, ritenendo che sussistono i presupposti di congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi a cui l'attività dell'Amministrazione di beni di uso civico istante, è preordinata, si esprime parere finanziario favorevole all'istanza in parola;

ACQUISITO, in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi, in data 15.06.2020, il parere favorevole alla richiesta dell'Amministrazione istante, espresso da parte del rappresentante a nome del Dipartimento Agricoltura, Servizio Affari Dipartimentali, confermato con nota mail del 22.07.2020;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 22.07.2020, già anzi richiamata, nel corso della quale, nel prendere atto dell'acquisizione formale dei pareri richiesti ai Dipartimenti regionali competenti, è stato ritenuto concluso l'iter istruttorio necessario alla definizione del procedimento *de quo*;

VERIFICATA la conformità dello Statuto della Amministrazione Separata alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per iscrivere nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo, l'Ente "**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza**", in precedenza denominato "**Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza**", con sede legale in Preturo (AQ), già dotato *ope legis* di riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento "Presidenza" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", hanno rispettivamente espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo, del **Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico di Preturo, Cese, San Marco e Pozza**, brevemente **A.D.U.C.**, con sede in Preturo (AQ), la quale Istituzione, come evidenziato in premessa, in qualità di Ente esponenziale di collettività titolari di diritti di uso civico, risulta già dotata, *ope legis*, di riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila lì 05.08.2020

L'Estensore – Responsabile dell'Ufficio

Luciano Badia _____

Il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale"

Avv. Daniela Valenza _____

Il Direttore del Dipartimento "Presidenza"

Dott.ssa Emanuela Grimaldi _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Dott. Marco Marsilio

Segue Allegato



Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico

delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza
del Comune dell'Aquila



STATUTO

(Redatto ai sensi della Legge 20 Novembre 2017, Nr. 168)

Approvato dall'Assemblea degli Utenti con Verbale Nr. 01 del 4 Aprile 2019.

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Amministrazione e sul proprio sito web.

Entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione.

Il Presidente:

Nardantonio Antonio


Il Vice Presidente:

Alfonsetti Nello

I Consiglieri:

De Simone Marcello, Alfonsetti Sergio, Tomei

Roberto



Indice e Sommario

STATUTO³

ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA	3
ART. 2 – SEDE E PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA	3
ART. 3 – STEMA DELL'AMMINISTRAZIONE	3
ART. 4 – AUTONORMAZIONE E INDIRIZZO POLITICO	4
ART. 5 – PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE	4
ART. 6 – ATTIVITÀ, FINALITÀ E SCOPI DELL'ENTE	4
ART. 7 – COMUNITÀ DEGLI ABITANTI, C.D. UTENTI	5
ART. 8 – LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO DI VOTO	5
ART. 9 – ISCRIZIONE DEGLI UTENTI-ELETTORI	6
ART. 10 – UTENTI ELETTORI - CANCELLAZIONE DALLA LISTA	6
ART. 11 – ELETTORATO - INELEGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	7
ART. 12 – COMMISSIONE ELETTORALE E OPERAZIONI ELETTORALI	10
ART. 13 – ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE	11
ART. 14 – L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI CIVICI	11
ART. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA	11
ART. 16 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE	12
ART. 17 – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	13
ART. 18 – FUNZIONI DEI CONSIGLIERI	15
ART. 19 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI	15
ART. 20 – LUOGO DELLE RIUNIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	16
ART. 21 – DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE	17
ART. 22 – ELEZIONE: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	18
ART. 23 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE – SCIoglimento DEL CONSIGLIO	18
ART. 24 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE	21
ART. 25 – CARICA DI VICE PRESIDENTE	21
ART. 26 – UFFICIO DI ESPERTI COLLABORATORI	22
ART. 27 – IL COLLEGO DEI REVISORI E DEI PROVVISORI	22
ART. 28 – DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE	23
ART. 29 – COMPITI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'ENTE	23
ART. 30 – ASSOCIAZIONISMO	25
ART. 31 – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	25
ART. 32 – BILANCIO DI ESERCIZIO	26
ART. 33 – COPERTURA FINANZIARIA	26
ART. 34 – RENDICONTO FINANZIARIO	26
ART. 35 – TESORERIA	27
ART. 36 – CONTRATTI	27
ART. 37 – APPALTI BOSCHIVI E APPALTI IN GENERE	27
ART. 38 – PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ	28
ART. 39 – ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE	28
ART. 40 – REGOLAMENTO DI GESTIONE	28
ART. 41 – CONSULTAZIONE DEGLI UTENTI	29
ART. 42 – RICORSI	29
ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO	29
ART. 44 – MODIFICHE STATUTARIE	29
ART. 45 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	29
ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI	30
INVENTARIO³¹	
A)323232	
B)333333	



STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1.1 - L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA dei BENI CIVICI di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza, - brevemente **A.S.B.U.C.** - costituita in attuazione dell'art. 26 della Legge n. 1766 dell'8 giugno 1927 sul riordinamento degli Usi Civici, dell'art. 64 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, della L.R. n. 25 del 03.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni per quanto applicabile, ai sensi della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali sostitutiva della vecchia legge comunale e provinciale, della Legge 97/94 e in accoglimento della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta in Italia con Legge n. 439 del 30.12.1989, nel rispetto dei principi costituzionali, a norma dell'art. 1 Legge 20 Novembre 2017, Nr. 168, c.d. "Legge" (Pubblicata nella G.U.R.I. n. 278 del 28/11/2017) entrata in vigore il 13 Dicembre 2017, - assume la denominazione di "**DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO**" - brevemente "**A.D.U.C.**" - **Amministrazione** o **Ente**, di Preturo, Cese, Colle, San Marco e Pozza, delle Comunità originarie di abitanti.

ART. 2 – SEDE E PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA

2.1 - L'**Amministrazione** ha sede legale nel territorio delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza del Comune di L'Aquila, Via dell'Aringo, 1 - 67100 Preturo (AQ) – Sito Web: www.asbucpreturo.it.

2.2 – L'Amministrazione è Ente Locale avente **personalità giuridica privata di interesse pubblico**.

2.3 – L'Amministrazione è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa compresa quella finanziaria, contabile, ed autonomia imprenditoriale e gestionale disponendo liberamente dei propri beni nei modi di legge.

ART. 3 – STEMMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

3.1 - L'Amministrazione A.D.U.C. fa uso dello stemma a lato raffigurato per identificare il senso di appartenenza alla ns. Comunità.



La blasonatura del suo Stemma è rappresentato da uno sfondo giallo paglierino con base marmorea e da una fascia con quattro righe oblique che dividono simmetricamente il quadrante.



assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo delle Comunità originarie di abitanti e per i bisogni degli Utenti titolari.

6.3 – L'Amministrazione collabora con le Istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio con riferimento preminente alla promozione del settore agro-turistico che rispondano per il sostegno e alla valorizzazione della domanda turistica attenta alla qualità e al rispetto dell'ambiente.

ART. 7 – COMUNITÀ DEGLI ABITANTI, C.D. UTENTI

7.1 - Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti, c.d. "Utenti" residenti nelle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza, del Comune di L'Aquila.

7.2 – L'iscrizione nella Lista degli Utenti avviene di diritto per i residenti nelle Frazioni di cui al punto 7.1).

7.3 – Al momento della presentazione della domanda l'Amministrazione rilascia opportuna ricevuta. Nei successivi 90 giorni dalla data della presentazione, il Consiglio di Gestione, c.d. "CdG", delibera sull'accettazione o meno della domanda e ne trasmette per iscritto l'esito all'interessato indicando gli eventuali motivi di diniego.

7.4 - In caso di diniego, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).

ART. 8 – LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO DI VOTO

8.1 - La "Lista degli Utenti" deve indicare:

- 8.1.1 - Numero Identificativo Utente (ID);
- 8.1.2 - Cognome e nome;
- 8.1.3 – Data di nascita;
- 8.1.4 – Indirizzo di residenza;
- 8.1.5 – Recapito Telefonico o n. di cellulare, e-mail.

8.2 - La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Amministrazione. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero: in via ordinaria, in 180 giorni e in via straordinaria in 30 giorni dalla data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative, comunicata con le forme di rito alla Prefettura di L'Aquila.

8.3 – Per la costituzione dei comitati e per il rinnovo degli Enti già esistenti la Legge 168/2017 attribuisce la competenza al Prefetto che deve convocare i comizi elettorali, sentito il Commissario



per gli usi civici a norma dell'art. 1 della Legge 278/1957.

ART. 9 - ISCRIZIONE DEGLI UTENTI-ELETTORI

9.1 - In qualunque periodo dell'anno possono presentare domanda per essere iscritti nella Lista elettorale degli Utenti dell'Ente:

9.1.1 - I cittadini "Originari" delle Frazioni di Preturo, Cese Colle, S. Marco e Pozza.

9.1.2 - I figli di cittadini Utenti che abbiano compiuto 18 anni di età

9.1.3 - Coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi con cittadini utenti e siano residenti stabili nel territorio comunale/frazionale;

9.1.4 - I cittadini non "Originari" delle frazioni di cui al punto 7.1); questi potranno godere dei diritti collettivi di uso civico soltanto dopo che gli stessi siano stati garantiti agli Utenti residenti "Originari", fatte salve le necessità e scelte dell'Ente.

9.1.5 - Non possono essere iscritti nella lista degli Utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'Amministrazione con sentenza di 1° grado.

ART. 10 - UTENTI ELETTORI - CANCELLAZIONE DALLA LISTA

10.1 - Il corpo elettorale è costituito da tutti gli iscritti nella lista degli Utenti dell'Ente che alla data di indizione delle elezioni abbiano i seguenti requisiti:

10.1.1 - i residenti nel Comune di L'Aquila iscritti nelle liste elettorali delle Frazioni di Preturo, Cese Colle, S. Marco e Pozza;

10.1.2 - i cittadini originari delle Frazioni di cui al punto precedente non residenti che per ragioni di studio, lavoro, assistenza, ecc. abbiano trasferito la loro residenza in altro Comune della Repubblica Italiana o in altro Stato estero riconosciuto dal Governo della Repubblica Italiana, purché abbiano conservato la proprietà totale o parziale di una casa di civile abitazione o di un terreno agricolo nelle medesime frazioni;

10.1.3 - gli interessati, non residenti, purché abbiano da almeno tre anni la proprietà totale o parziale di una casa di civile abitazione o di un terreno agricolo nelle Frazioni di Preturo, Cese Colle, S. Marco e Pozza.

10.2 - L'iscrizione nella lista elettorale, per i soggetti di cui ai punti "10.1.2" e "10.1.3", avviene a domanda, presentata nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea stessa con apposito Regolamento, in qualsiasi periodo dell'anno, con esclusione del periodo che va dalla data di emanazione del manifesto di indizione delle elezioni fino ai giorni delle elezioni compresi (se fatta



per posta fa fede la data del timbro postale di partenza). La domanda deve essere corredata, da un certificato catastale e da un certificato attestante il godimento dei diritti politici rilasciato dal Comune di residenza o prodotto con autocertificazione in data non anteriore a 20 giorni rispetto a quella della domanda.

10.3 - La cancellazione dalla "Lista degli Utenti" ha luogo:

10.3.1 – per non aver partecipato almeno per tre volte, ai lavori dell'Assemblea riguardanti l'elezione del Consiglio di Gestione;

10.3.2 - per trasferimento/cambio della residenza;

10.3.3 - per perdita della proprietà di cui ai punti 10.1.2) e 10.1.3);

10.3.4 - per decesso;

10.3.5 - per mancato rispetto dello Statuto;

10.3.6 - per furto, frode ed usurpazione a danno dell'Ente;

10.3.7 - per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esercizio degli usi consentiti;

10.1.8 - per debiti verso l'Ente dovuti per qualsiasi altra motivazione fino a quando non abbiano saldato il debito e comunque non oltre due anni;

10.3.9 - per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'Ente e/o i suoi Amministratori;

10.1.10 - per danneggiamento del patrimonio dell'Ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

10.4 - La cancellazione dalla "Lista degli Utenti" potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno:

10.4.1 – d'Ufficio, con deliberazione del Consiglio, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione;

10.4.2 – a richiesta dell'iscritto indirizzata al Presidente dell'Ente.

10.5 - L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa.

10.6 - In caso di diniego, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).

ART. 11 – ELETTORATO - INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

11.1 – Elettorato Attivo: possono eleggere i Consiglieri tutti gli iscritti nella lista degli Utenti dell'Ente.



11.2 – Elettorato Passivo: sono eleggibili a Presidente e Consiglieri tutti gli iscritti nella lista degli Utenti dell'Ente.

11.3 - Non possono essere eletti amministratori dell'Ente e se eletti decadono:

11.3.1 - il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'Amministrazione dell'Ente;

11.3.2 - il Sindaco, i dirigenti del Comune di ove ha sede istituzionale l'Amministrazione nonché di quello ove si trovano i beni della medesima;

11.3.3 - il Presidente ed i dirigenti della Regione Abruzzo, i dirigenti della Provincia di L'Aquila e coloro che hanno attività di vigilanza nei confronti dell'Ente;

11.3.4 - coloro che hanno un rapporto lavorativo anche a tempo parziale in atto con l'Ente;

11.3.5 - i Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;

11.3.6 - il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'Aquilano, ovvero in quello ove l'Amministrazione ha la propria sede istituzionale;

11.3.7 - gli ecclesiastici, i ministri di culto che hanno giurisdizione nel territorio frazionale e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

11.3.8 - i dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'Amministrazione;

11.3.9 - i responsabili di organismi socio sanitari che hanno sede nel territorio istituzionale dell'Amministrazione;

11.3.10 - il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di L'Aquila;

11.3.11 - il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'Amministrazione; tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Amministrazione;

11.3.12 - coloro che sono morosi nei confronti dell'Ente a qualsiasi titolo e finché non abbiano saldato il loro debito.

11.4 - Non possono essere candidati alla carica di Presidente:

11.4.1 - coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al



traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

11.4.2 - coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario a doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

11.4.3 - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera 11.4.2);

11.4.4 - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

11.4.5 - coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

11.4.6 - coloro che hanno liti pendenti con l'Ente o non siano in regola con eventuali dovuti pagamenti.

11.5 - Nel caso si verificano contestazioni per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio assegna al Consigliere interessato dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e/o



per eliminare le cause predette. Trascorso il suddetto termine il CdG delibera definitivamente e, ove ritenga permanere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, dichiara la decadenza del Consigliere.

11.6 - La deliberazione, il giorno dopo la sua adozione deve essere depositata nella Segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto.

11.7 - Nei caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.

11.8 - Per tutto quanto non previsto oltre ai suddetti casi, per l'ineleggibilità, l'incandidabilità e l'incompatibilità si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (capo II del D.Lgs. 267/2000) adattandola all'Ente.

11.9 - L'Ente si conformerà a tutte le future promulganti Leggi che potrebbero modificare le norme degli articoli precedenti.

11.10 - Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).

ART.12 COMMISSIONE ELETTORALE E OPERAZIONI ELETTORALI

12.1 - Per la compilazione delle liste elettorali, per la scelta dei luoghi di riunione degli elettori e per la presentazione delle liste dei candidati valgono i tempi e modalità previste dalla Commissione Elettorale all'uopo costituita.

12.2 - Entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto elettorale, a firma del Presidente pro-tempore, di indizione delle elezioni, il Consiglio provvederà a nominare una Commissione Elettorale formata dal Segretario dell'Ente, per la prima elezione e dal Direttore Amministrativo per le successive elezioni, con funzioni di Presidente e da due componenti il corpo elettorale da scegliersi per sorteggio preferibilmente con istruzione adeguata (ex. diploma di scuola media superiore o per esperienza pregressa), che deciderà sull'ammissione delle liste elettorali, sulla candidabilità dei candidati e provvederà a nominare due scrutatori da scegliersi, a seguito di domanda, o se non vi sono domande per sorteggio tra i componenti il corpo elettorale.

12.3 - I candidati alla carica di Consigliere non possono far parte della Commissione Elettorale né possono essere nominati scrutatori.

12.4 - Ai componenti la Commissione Elettorale ed ai due scrutatori verrà corrisposto, in riferimento al periodo elettorale e per gli effettivi giorni di riunione, un gettone di presenza per l'importo rilevabile dal Regolamento.



ART. 13 – ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

- 13.1 - Sono organi elettivi del governo dell'Amministrazione:
- 13.1.1 - l'Assemblea degli Utenti con diritto al voto;
 - 13.1.2 - il Consiglio di Gestione, brevemente "Consiglio o CdG";
 - 13.1.3 - il Presidente;
 - 13.1.4 - il Collegio di Revisione (CdR) o almeno un Revisore contabile;
 - 13.1.5 - il Collegio dei Probiviri (CdP).

ART. 14 – L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI CIVICI

14.1 - L'Assemblea degli Utenti è composta da tutti i cittadini residenti nelle Frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza (Comune L'Aquila), iscritti nelle liste elettorali dell'Amministrazione. Ad essa spetta eleggere il Consiglio di Gestione.

14.2 - L'Assemblea è convocata dal CdG con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

14.3 - L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle bacheche installate nei paesi e/o frazioni ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione. L'avviso di convocazione può essere trasmesso online all'indirizzo di posta elettronica dei singoli Utenti qualora questi ne consentano l'invio, per fax, per posta, SMS telefonico.

14.4 - Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno mezz'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare a maggioranza semplice qualsiasi sia il numero degli Utenti presenti.

ART. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

15.1 - E' dotata di capacità di autonormazione, giusta l'art. 1, c.1, lettera "b" della L.168/2017.

15.2 - Esercita le competenze attribuite all'Ente dall'art. 3, c.1, lettera "b", punti 1, 2, 3 e 4 della Legge 97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3, comma 2, punto 7.

15.3 - Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c. 1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L. 168/2017.

15.4 - Elege i collegi dei Probiviri e dei Revisori o di un solo Revisore scegliendo, quest'ultimi, tra gli Utenti che:



15.4.1 – siano residenti “Originari” iscritti nelle liste elettorali dell’Ente, per quanto alla prima elezione.

15.4.2 - abbiano almeno 5 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell’Ente per le elezioni successive.

15.5 - Approva lo Statuto, le sue modifiche;

15.6 - Approva i Regolamenti:

15.6.1 – per la Gestione dell’Ente;

15.6.2 – per l’Amministrazione del patrimonio;

15.6.3 – per l’esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;

15.6.4 – delle sanzioni per violazione dello Statuto e dei Regolamenti;

15.6.5 – degli incarichi e affidamenti per gli interessi dell’intera comunità.

15.7 - Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio di Gestione che deve darne comunicazione alla prima seduta dell’Assemblea;

15.8 – Approva le richieste di mutamento di destinazione d’uso dei terreni, deliberate al punto 17.1.11) dal CdG, ai sensi dell’art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all’art. 39 del R.D. n.332/1928.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE

16.2 - Il Consiglio di Gestione, brevemente “Consiglio o CdG” viene eletto dall’Assemblea degli Utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista elettorale dell’Ente. L’Assemblea è convocata per le votazioni in un giorno qualsiasi, preferibilmente festivo, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con apposito avviso pubblico.

16.3 - Il Consiglio di Gestione è composto da 7 Consiglieri eletti dall’Assemblea; il CdG resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione dell’Ente.

16.4 – In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

16.5 - Entro il mese di dicembre del quarto anno della consiliatura, il Consiglio, stabilisce la nuova data delle elezioni del nuovo Consiglio di Gestione e convoca l’Assemblea degli Utenti che deve tenersi entro i successivi sei mesi.

16.6 - Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni



dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di Gestione per eleggere il Presidente.

ART. 17 – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

17.1 – Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti per:

- 17.1.1 - la redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli Utenti;
- 17.1.2 – la redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico;
- 17.1.3 - provvedere alla gestione, al piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli Utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa;
- 17.1.4 - stabilire i criteri per la costituzione di forme associative degli Utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi;
- 17.1.5 – la cura, gli adempimenti ed i compiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. L.** 97/1994, in combinato dispositivo con l'art. 3 della Legge 168/2017.
- 17.1.6 – la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, l'aggiornamento dell'inventario dell'Amministrazione e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Utenti;
- 17.1.7 – l'approvazione delle variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile;
- 17.1.8 – la nomina del Direttore amministrativo dell'Amministrazione;
- 17.1.9 – la nomina del Collegio di Revisione o di un solo Revisore contabile scegliendoli tra i componenti l'Assemblea che abbiano specifica competenza; in assenza nomina idonee figure professionali esterne, previa accettazione dell'incarico;
- 17.1.10 - convocare l'Assemblea degli Utenti;
- 17.1.11 - deliberare sulle legittimazioni ex art. 9 della L. 1766/1927, sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica e sulle alienazioni del patrimonio ex art. 8 della Legge Regionale n. 1/1986 e successive modificazioni, sull'accensione di prestiti e



su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull'Amministrazione ordinaria dell'Ente.

17.1.12 - attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfo dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.

17.1.13. redigere i Regolamenti che comprendono anche la disciplina dello stato giuridico e dell'assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

17.1.14 - redigere i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti il bilancio di revisione annuale;

17.1.15 - collaborare alla costituzione e alla modificazione di forme associative;

17.1.16 - predisporre l'istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

17.1.17 - predisporre l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

17.1.18 - deliberare la contrazione dei mutui, richieste prestiti e anticipazioni;

17.1.19 - stanziare i fondi per le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;

17.1.20 - deliberare sugli acquisti, gli appalti e le concessioni, gli atti fondamentali del Consiglio;

17.1.21 - nominare, designare e revocare i propri rappresentanti presso Enti, Consorzi e Cooperative.

17.2 - Il Consiglio di Gestione vigila sulla regolare attuazione di quanto stabilito dalla Legge Forestale dello Stato per quanto attiene la gestione del patrimonio boschivo e dall'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

17.3 - Le deliberazioni del Consiglio sono pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente al fine di conseguire agli Utenti la conoscenza dell'operato del Consiglio. Gli atti amministrativi devono essere pubblicati anche online.

17.4 - Le deliberazioni del Consiglio, sono immediatamente eseguibili, soltanto dopo la stesura e la firma autografa dei componenti del Consiglio di Gestione.



ART. 18 – FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

18.1 - Il Consiglio di Gestione, è organo collegiale e pertanto l'Amministrazione spetta congiuntamente a tutti i membri del medesimo Consiglio. Ogni componente del Consiglio comunque ha il diritto-dovere di iniziativa su ogni questione riguardante l'attività dell'Amministrazione, del patrimonio e dei diritti della comunità degli Utenti frazionali a norma del presente Statuto e del Regolamento di Gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

18.2 - Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Presidente in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

18.3 - I capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Presidente sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non lo prevede.

18.4 - Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché estrarre copia degli atti relativi.

18.5 - Il Consigliere "anziano" è il Consigliere dell'Ente che ha riportato il maggior numero di voti al momento delle elezioni del Consiglio, dopo il Presidente.

ART. 19 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

19.1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dal presente Statuto.

19.2 - Le interrogazioni, sono presentate al Presidente e debbono essere evase dallo stesso entro 30 giorni dalla loro presentazione. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

19.3 - L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

19.4 - Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza consiliare, subito dopo la trattazione degli argomenti previsti nell'ordine del giorno. Il Consigliere interrogante, dopo averne dato lettura, rimette copia del testo al Presidente. Il



Presidente o Consigliere delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello della presentazione.

19.5 - Le mozioni debbono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere o dai Consiglieri proponenti e saranno iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio che sarà convocato dopo 20 giorni dalla loro presentazione.

19.6 - La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio dell'Ente nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dal presente Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. La mozione si conclude con una risoluzione che è sottoposta, sempre, all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

19.7 - Modifiche allo statuto stesso possono essere proposte da uno o più Consiglieri ed esaminate dall'intero Consiglio non prima di 20 giorni dal loro invio a tutti i Membri del Consiglio.

ART. 20 – LUOGO DELLE RIUNIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

20.1 - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 2/5 dei Consiglieri di Gestione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

20.2 - La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza nei casi di seduta ordinaria e 3 (tre) giorni prima per le sedute straordinarie. Tuttavia nei casi di urgenza basta che l'avviso pervenga ai membri del Consiglio 24 ore prima dell'adunanza.

20.3 - L'avviso di convocazione può essere trasmesso "brevi manu", con apposita ricevuta, online all'indirizzo di posta elettronica dei singoli Consiglieri qualora questi ne consentano l'invio, per fax, per posta, SMS telefonico;

20.4 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

20.5 - Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.



20.6 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

20.7 - Il voto **non** può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

20.8 - I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno.

20.9 - Alle adunanze consiliari partecipa il Direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

20.10 - Le deliberazioni dell'Amministrazione possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.).

20.11 - Le sedute del Consiglio di Gestione sono pubbliche.

20.12 - Il Presidente ove lo ritenesse opportuno può richiedere l'intervento della Forza Pubblica per far allontanare chiunque disturbi o ostacoli il regolare svolgimento della seduta.

ART. 21 – DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

DECADENZA DALLA CARICA:

21.1 – Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:

21.1.1 - per dimissioni;

21.1.2 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dallo Statuto e dalle leggi regionali e nazionali;

21.1.3 - per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio;

21.1.4 - per perdita della qualifica di UTENTE.

21.2 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere pronunciata d'Ufficio o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

DIMISSIONI DALLA CARICA:

21.3 – Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Presidente. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

21.4 - Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante, per qualsiasi causa, (tranne nel caso di presentazione di una unica lista) anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista del Consigliere scaduto segue immediatamente l'ultimo eletto purché non si trovi in violazione



degli Artt. 9) e 10) del presente Statuto.

21.5 - In caso di dimissioni o decadenza di più di due Consiglieri, il seggio rimane vacante.

ART. 22 – ELEZIONI: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

22.1 – La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria dell'Ente.

22.2 – Per la presentazione della candidatura è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

22.2.1 – La dichiarazione di presentazione della lista candidati consiglieri, che deve essere sottoscritta da non meno di 25 e da non più di 50 elettori.

22.2.2 – La lista dei candidati alla carica di Consigliere.

22.2.3 – La dichiarazione di ogni candidato Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

ART. 23 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE – SCIoglimento DEL CONSIGLIO

ELEZIONE DEL CONSIGLIO:

23.1 – Il Consiglio di Gestione, brevemente “Consiglio o CdG” viene eletto con un sistema maggioritario a turno unico.

23.2 - Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

23.3 - Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l'ordine di presentazione in quanto non è ammessa, la presentazione di contrassegni o loghi. Ciascuna lista dovrà contenere: minimo 5 (cinque) candidati e non più di 7 (sette) nominativi. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali raggiunte; a parità di cifre, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

23.4 - La lista si aggiudica i 2/3 dei seggi del Consiglio; il restante terzo viene suddiviso tra le altre liste di minoranza.

23.5 - Il primo seggio delle liste di minoranza spetta ai candidati Presidenti sconfitti.

23.8 - Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati che non sia superiore a 7 (*sette*) nominativi.

23.9 - L'elettore può esprimere massimo 5 (*cinque*) preferenze tra i consiglieri barrando il Cognome e Nome e/o il riquadro predisposto posto prima delle generalità.

23.10 - Non è ammesso il voto disgiunto.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE:



23.11 - Diventa Presidente, in prima istanza, chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di rinuncia alla carica il Presidente sarà eletto a votazione maggioritaria, compreso il suo voto, tra i 4 (*quattro*) Consiglieri rimanenti.

23.12 - In caso di inerzia, nei successivi 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato dal componente più anziano e/o da uno dei componenti, con la richiesta di almeno due Consiglieri. Trascorso inutilmente anche il detto termine, il Consiglio è sciolto.

23.13 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Amministrazione ed è il responsabile di ogni procedimento nei rapporti esterni con gli Enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione e alla corretta esecuzione degli atti deliberativi del Consiglio stesso.

23.14 - Il Presidente propone al Consiglio di Gestione la nomina del Direttore amministrativo.

23.15 - Il Presidente sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Amministrazione e della Comunità degli Utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui la stessa Amministrazione sia attrice o convenuta.

23.16 - Svolge inoltre i seguenti compiti:

23.16.1 - ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente;

23.16.2 - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, aziende ed istituzioni;

23.16.3 - promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;

23.16.4 - determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici dell'Ente;

23.16.5 - ha facoltà di delegare ai Consiglieri per iscritto ed al Direttore Amministrativo l'adozione di atti provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già loro attribuito;

23.16.6 - adotta disposizioni urgenti;

23.16.7 - acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

23.16.8 - promuove, anche tramite il Direttore Amministrativo, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente;



- 23.16.9 - compie gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;
- 23.16.10 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio;
- 23.16.11 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- 23.16.12 - delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli consiglieri;
- 23.16.13 - riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

23.17 - Al Presidente del Consiglio di Gestione è assegnata una indennità di carica. Per gli altri componenti del Consiglio è stabilito un gettone di presenza per ogni riunione. Saranno altresì rimborsate le spese documentate sostenute dai componenti per partecipare, alle riunioni del Consiglio previa presentazione dei relativi documenti giustificativi; al Presidente saranno rimborsate le spese documentate sostenute per lo svolgimento del mandato.

23.18 - L'indennità di carica è determinata nel Regolamento di Gestione ed è valevole per l'intero mandato. Nello stesso atto viene determinato il gettone di presenza ai Consiglieri.

23.19 - L'Amministrazione nei limiti delle disponibilità previste in apposito capitolo del bilancio di previsione e non superiori al 2% del totale delle entrate, potrà sostenere spese di rappresentanza.

23.20 - In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in subordine dal Direttore Amministrativo che, entro 10 giorni dall'evento, deve convocare il Consiglio per il subentro del primo dei non eletti e l'elezione del nuovo Presidente.

23.21 - Il Direttore amministrativo dell'Ente in questo caso, se nominato, nei successivi 30 giorni, deve convocare l'Assemblea degli Utenti per lo svolgimento di nuove elezioni.

23.22 - Il Consiglio di Gestione potrà essere sciolto o dal Tribunale amministrativo o dal Prefetto per gravi motivi di Ordine Pubblico, per grave pregiudizio portato all'Amministrazione quando richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti da leggi e regolamenti generali e speciali persista a violarli o dalla vacanza comunque verificatasi o dalla data di presentazione delle dimissioni, per dimissioni o decadenza della maggioranza assoluta dei membri del CdG, per inadempimento ai dettati dello Statuto e del Regolamento di Gestione. Esso potrà altresì essere sospeso dal Presidente quando gravi motivi di interesse dell'Amministrazione e di ordine pubblico lo richiedono finché non sia adottato un provvedimento definitivo.



ART. 24 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

24.1 - Il Presidente cessa dalla carica per:

24.1.1 – impedimento permanente (ex sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità);

24.1.2 – dimissioni volontarie; decadenza:

24.1.2a - le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 10 (*dieci*) giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente; in tal caso si procede alla nomina di un nuovo Presidente;

24.1.2b - Il Presidente decade per condanna penale ai sensi di legge, con sentenza passata in sopravvenienza di causa di ineleggibilità, incompatibilità e per la perdita di qualifica di Utente.

24.1.3 – decesso;

24.1.4 - mozione di sfiducia:

24.1.4a - il Presidente cessa dalla carica, altresì, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 (*dieci*) giorni e non oltre 30 (*trenta*) giorni dalla sua presentazione;

24.1.4b - Se la mozione viene approvata si procede alla nomina di un nuovo Presidente.

24.1.5 - per trasferimento della residenza in altro Comune:

24.1.5a – in questo caso il Consiglio resta in carica e le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato o dal Consigliere più anziano, fino al rinnovo del Consiglio.

24.3 - In caso di cessazione dalla carica, il Vice Presidente è in subordine dal Direttore Amministrativo, adotta i criteri di cui al precedente punto 23.20 e 23.21.

ART. 25 - CARICA DI VICE PRESIDENTE

25.1 - Il candidato che nella lista vincente avrà conseguito il maggior numero di voti di preferenza, sarà il Consigliere Anziano al quale viene conferita la carica di Vice Presidente, salvo rinuncia.

25.2 - Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza, come previsto dagli articoli precedenti.

25.3 - In caso si verifichi parità di voti fra i Consiglieri, sarà nominato Consigliere Anziano il più anziano di età.



ART. 26 UFFICIO DI ESPERTI COLLABORATORI

26.1 - Il Presidente, data la piccola dimensione strutturale dell'Ente, può costituire un Ufficio di Collaboratori esperti. Tale Ufficio può essere composto da due o più membri esterni al Consiglio, nominati con determinazione Presidenziale dal Presidente stesso con diritto di presenza e parola in Consiglio ma senza diritto di voto, in qualità di collaboratori e/o esperti che siano comunque in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

26.2 - Per gli esperti Collaboratori sarà stabilito un gettone di presenza per ogni riunione.

ART. 27 - II. COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

COLLEGIO DEI REVISORI (SINDACI)

27.1 - In funzione della rilevanza dell'attività gestionale e della rilevanza economica e finanziaria dei risultati di bilancio, l'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea degli Utenti, dovrà dotarsi di un collegio dei Revisori (Sindaci) o di un solo Revisore con compiti e funzioni di cui all'art. 2397 del codice civile e ss.mm.ii., per quanto applicabile.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

27.2 - Ai sensi dell'art. 3 c. 1 punto 2 della legge 97/1994, le norme di autocontrollo sono svolte dal Collegio dei Probiviri.

27.3 - I Probiviri sono "Uomini Onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrari sull'andamento dell'Amministrazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

27.4 - Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli Utenti nella stessa giornata tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di Gestione (preferibilmente tra gli Utenti con istruzione adeguata).

27.5 - Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi, ad esclusione della prima elezione, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e del/i Regolamento/i.

27.6 - Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per i medesimi anni del Consiglio di Gestione, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

27.7 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di Gestione.



27.8 - La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

27.9 - Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

27.10 - Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

27.11 - Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste ai precedenti articoli del presente Statuto.

27.12 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 28 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

28.1 - Il Direttore Amministrativo dell'Ente è nominato con deliberazione del Consiglio di Gestione su proposta del Presidente, resta in carica per la durata del Consiglio di Gestione e può essere rinominato.

28.2 - Le funzioni di Direttore amministrativo dell'Ente possono essere svolte da un esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche o contabili, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio idoneo al ruolo e svolge le funzioni analoghe di Segretario/Funzionario per almeno 5 anni (ex. Università Agraria o ASBUC o altro Ente, sia pubblico che privato), oppure abbia maturato esperienze presso studi legali e/o commerciali.

28.2 - L'incarico di Direttore Amministrativo cessa al novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Presidente, o, comunque, quando venga meno il rapporto fiduciario, previo preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 29 - COMPITI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

29.1 - Il Direttore Amministrativo è Organo Consultivo ed esprime, su richiesta, il proprio parere sugli atti dell'Ente. In particolare sugli atti collegiali di Consiglio, svolge compiti di



collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, al presente Statuto ed al Regolamento di Gestione. Agisce comunque sulla base di specifiche deleghe concesse del CdG.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

29.2 - Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio di Gestione, opera le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controlla la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso CdG.

29.3 - Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell'Amministrazione per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi stabiliti.

29.4 - Ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell'Amministrazione e cura i rapporti con gli Enti in relazione al contratto di servizio in essere e delle deleghe concesse dal CdG.

29.5 - Il Direttore Amministrativo dipende funzionalmente dal Presidente e collabora con esso nella realizzazione degli investimenti tecnici.

29.6 - Assicura il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, compie gli atti di ordinaria Amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Gestione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

29.7 - Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di gestione redigendone i relativi verbali o Atti affini (ex. Determine), dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione, in accordo con il Presidente e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere.

29.8 - Formula al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti di non sua esclusiva competenza.

29.9 - Dirige il personale dell'Amministrazione e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con il Presidente.

29.10 - Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d'intesa con il Presidente.

29.11 - Provvede all'effettuazione degli investimenti tecnici, appalti e a forniture in genere, compresi i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi, nei limiti delle deleghe attribuite.

29.12 - Provvede all'assunzione e al licenziamento del personale operaio, impiegatizio e dei



quadri con esclusione dei dirigenti, sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro.

29.13 - Determina le promozioni del personale nell'ambito delle categorie previste contrattualmente ad eccezione del passaggio alle categorie di dirigenti.

29.14 - Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare i dipendenti della Società;

29.15 - Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi collaboratori esterni qualificati, se previsto dalle norme in vigore.

22.16 - Presenta con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione.

29.17 - Cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali della Società e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce.

29.18 - Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Gestione.

29.19 - Può delegare a dipendenti della Società, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività della Società.

29.20 - Convoca l'Assemblea degli Utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni di cui ai punti precedenti.

ART. 30 - ASSOCIAZIONISMO

30.1 - L'Amministrazione favorisce l'Attività delle Associazioni, dei Consorzi, dei Comitati e degli Enti operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi e particolari di alti valori culturali, economici e soprattutto sociali. A tal fine potrà intervenire con modeste concessioni di sovvenzioni, contributi ed ausili a sostegno delle iniziative promosse, previa deliberazione del Consiglio di Gestione.

ART. 31 - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

31.1 - Nell'ambito e nei limiti imposti dalla legge, l'Ente ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e/o trasferite.

31.2 - Ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe adeguandosi ai principi di equità.



31.3 - La finanza è costituita da:

- 31.3.1 - entrate proprie di natura patrimoniale;
- 31.3.2 - rimborsi e partecipazioni spese;
- 31.3.3 - eventuali trasferimenti comunali, regionali, statali, comunitari, etc;
- 31.3.4 - altre entrate, tra cui prestiti, anticipazioni, ecc.

ART. 32 – BILANCIO DI ESERCIZIO

32.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

32.2 - Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni.

32.3 - Il bilancio deve:

- 32.3.1 - essere redatto con chiarezza in modo veritiero e corretto;
- 32.3.2 - riportare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio;
- 32.3.3 - **essere corredato da tutti gli elementi contabili che hanno concorso al rendiconto finale.**

32.4 - Il bilancio di previsione dell'Amministrazione deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

32.5 - Al bilancio di previsione annuale dovranno essere allegati ed approvati i bilanci della Società, Enti ed Organismi di cui l'Amministrazione farà parte.

32.3 - Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 33 – COPERTURA FINANZIARIA

33.1 - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura.

ART. 34 – RENDICONTO FINANZIARIO

34.1 - I risultati della gestione sono desunti nel rendiconto finanziario e patrimoniale allegato al consuntivo approvato dal Consiglio di Gestione.

34.2 - Il conto consuntivo dovrà essere reso dal Direttore Amministrativo entro il 30 marzo ed approvato nei tre mesi successivi.



ART. 35 – TESORERIA

35.1 - La gestione della propria contabilità potrà avvenire in forma diretta, mediante conto corrente bancario aperto presso Istituti di Credito o Uffici postali (P.P.TT.), con sportelli sulla piazza di L'Aquila e provincia, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.

35.2 - Il Servizio di Tesoreria in essere dovrà cessare alla data della entrata in vigore della contabilità in forma diretta.

ART. 36 – CONTRATTI

36.1 - I contratti riguardanti alienazioni locazioni, acquisti, somministrazioni, concessioni, affitti in genere non hanno l'obbligo di essere preceduti da pubblici incanti, ovvero procedure negoziate con le forme stabilite dalla legge; è sufficiente la loro pubblicizzazione mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

36.2 - E' ammesso il ricorso alla trattativa privata:

36.2.1 - Quando l'eventuale asta o la licitazione (peraltro non obbligatorie) siano andate deserte e si hanno fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentasse, andrebbero deserte;

36.2.2 - Quando si tratta di acquisto che una sola ditta può fornire;

36.2.3 - Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o uffici dell'Ente;

36.2.4 - Quando, considerato l'oggetto del contratto e l'interesse che esso è destinato a soddisfare, si rende fondamentale la scelta del contraente;

36.2.5 - Quando ricorrono altre eccezionali o speciali circostanze;

36.2.6 - Quando sono lavori e forniture che implicano particolare competenza o la applicazione di mezzi di esecuzione speciali.

36.3 - In caso di offerte uguali si procederà ad assegnare la gara tra gli stessi offerenti per sorteggio o a colui non assegnatario di precedenti appalti.

ART. 37 – APPALTI BOSCHIVI E APPALTI IN GENERE

37.1 - Per l'appalto di tagli di boschi, lavori rurali, forestali di manutenzione ordinaria e straordinaria di pubblico interesse, così come per gli appalti in genere (Edili, manutenzione, etc.) l'Ente può procedere a trattativa privata nei modi e forme previsti dalla legge, ponendo come prezzo base quello determinato da stime, computi metrici, progetti redatti da Tecnico all'uopo abilitato e qualificato.



37.2 - Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta, in mancanza di dinieghi se invitati.

37.3 - Per gli appalti si dovrà applicare la c.d. "Rotazione delle Ditte".

ART. 38 – PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

38.1 - Per tutti gli Enti, Società ed Organismi che l'Amministrazione o a cui la stessa parteciperà per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 6, la nomina degli Amministratori o rappresentanti di tali Società di competenza dell'Amministrazione dovrà essere improntata al criterio della competenza, della professionalità, della trasparenza e della verifica.

38.2 - La nomina di tali Amministratori o rappresentanti avverrà previa approvazione degli Statuti della Società, Enti ed organismi di cui al comma precedente unitamente alle proposte di piani d'intervento, conti economici presuntivi di massima della situazione a regime, ipotesi dei flussi di cassa per il periodo di tempo considerato per il raggiungimento della situazione a regime, indicazione degli investimenti necessari per la realizzazione degli interventi, valutazione dei rischi imprenditoriali, analisi della domanda e dell'offerta del mercato del settore interessato dall'intervento.

38.3 - Il Consiglio di Gestione provvederà a quanto sopra su proposta del Presidente con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei voti ed a parità di voti prevale l'indicazione del Presidente.

38.4 - Per la sostituzione e revoca si procede allo stesso modo sulla base delle verifiche dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di partenza oltre che per motivi di negligenza, di coinvolgimento in attività sottoposte ad inchieste dell'autorità giudiziaria e per i motivi che saranno definiti in appositi provvedimenti e regolamenti.

ART. 39 – ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE

38.1 - Per dare attuazione alle direttive riportate nel presente Statuto e nel Regolamento di Gestione il Presidente emana apposite e specifiche disposizioni.

ART. 40 – REGOLAMENTO DI GESTIONE

40.1 - Il Consiglio di Gestione adotta il previsto Regolamento di Gestione (c.d. RdG) richiamato nel presente Statuto a maggioranza assoluta dei componenti.

40.2 - Detto Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione dell'Assemblea degli Utenti.



ART. 41 – CONSULTAZIONE DEGLI UTENTI

41.1 - L'Amministrazione promuoverà ed attiverà forme di consultazione degli Utenti nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di naturali singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi e per la difesa e valorizzazione dei domini collettivi.

41.2 - Su richiesta di un adeguato numero di naturali o meglio "Originari" l'Amministrazione potrà prevedere referendum consultivi.

41.3 - Nel Regolamento di Gestione dell'Amministrazione individuerà materie, modalità e forme adeguate per l'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo.

ART. 42 - RICORSI

42.1 - Ciascun naturale in quanto compartecipe della disponibilità dei domini collettivi ha il diritto-dovere in caso di inerzia dell'Amministrazione di far valere innanzi al Tribunale competente di L'Aquila le azioni e i ricorsi di spettanza della Amministrazione per la rivendica di terre civiche abusivamente occupate, tutela degli usi civici e difesa degli interessi della comunità dei frazionisti.

ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

43.1 - Il presente "STATUTO", adottato ai sensi di legge, con eventuali allegati nonché il "Regolamento di Gestione" andranno in esecuzione dal giorno della loro approvazione, essendo da quel giorno pienamente abrogate tutte le contrarie disposizioni, salvi i diritti acquisiti.

ART. 44 – MODIFICHE STATUTARIE

44.1 - Dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Gestione, previa approvazione dell'Assemblea degli Utenti e previa ricognizione di tutte le esigenze operative, potrà verificare in qualsiasi momento l'adeguatezza dell'impianto normativo del presente Statuto, provvedendo alle necessarie modifiche, adeguamenti e integrazioni.

44.2 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni della già citata Legge Statale 20 novembre 2017, n. 168 (*Norme in materia di Domini Collettivi*), nonché la Legge 16 giugno 1927 n. 1766 (Riguardante il riordinamento degli Usi Civici del Regno) e del R.D. n. 332 del 1928.

ART. 45 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

45.1 - L'Ente garantisce la pubblicità degli atti anche attraverso sistemi di diffusione telematica fatte salve le disposizioni di legge e dei Regolamenti sul diritto di accesso per quegli atti



la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

45.2 - Presso gli uffici dell'Ente dovrà essere possibile per gli Utenti interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento di Gestione, avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

45.2 - L'accesso agli atti è regolamentato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI

46.1 - Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto precedente ed ogni altra norma di regolamento con esso in contrasto.

Giunta Regionale d'Abruzzo

IL PRESIDENTE A.D.U.C. PRETORO



DECRETO N. 65

Oggetto: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. FONDAZIONE PENNE MUSEI E ARCHIVI – MUSAP, con sede legale in PENNE (PE)- C.F. 01981590688 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”*;

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: *“Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991”* - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della Fondazione in oggetto;

VISTA l'istanza consegnata *brevi manu*, in data 2.08.2019 e acquisita al protocollo con n. 226848/19 del 2.08.2019, a firma del Presidente e legale rappresentante della **FONDAZIONE PENNE MUSEI E ARCHIVI – MUSAP**, con sede legale in PENNE (PE), Via Clemente De Caesaris, n. 18 - Partita IVA 01981590688 – finalizzata al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L.R. 13/2005, in favore della prefata Fondazione con conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO del successivo adeguamento dell'istanza medesima (a seguito richiesta dell'ufficio prot. 256391 del 13.09.2019) con nota datata 3.02.2020, consegnata *brevi manu*, acquisita al prot. n. 36974/20 del 7.02.2020 e nota mail prot. 41905 del 12.02.2020;

PRESO ATTO della complessiva documentazione presentata a corredo dell'istanza medesima;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità della Fondazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e le attività della medesima Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità della Fondazione, riscontrabili all'art. 2 dello Statuto, in particolare il perseguimento, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei e archivi di Penne, assicurandone l'autonomia, che, in sintesi, curano la promozione e valorizzazione di beni culturali ricevuti, attraverso la gestione di attività museali e socio-culturali, a garanzia di una migliore fruizione dei medesimi beni e delle attività museali; prevedendo l'organizzazione di mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, convegni, seminari e attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;

RILEVATO, inoltre, che, in linea con tali finalità, la Fondazione intende anche curare, tra l'altro, l'organizzazione di eventi di carattere civico, solidaristico e di utilità sociale nonché attività di proposizione e organizzazione di itinerari turistico - culturali, anche in collaborazione con enti e associazioni impegnate nella promozione turistica e territoriale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data **15 giugno 2020** e **22 luglio 2020**;

VISTA la nota n. RA/0178340/DPG del 12.06.2020, del **Dipartimento Lavoro – Sociale**, con la quale il medesimo Dipartimento, visionate le finalità statutarie e la documentazione trasmessa, non rileva motivi ostativi all'accoglimento della richiesta per gli aspetti di propria competenza;

VISTA la nota n. RA/ 0194056 in data 26.06.2020, del **Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Beni e Attività Culturali**, con la quale si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in merito all'istanza di riconoscimento in questione;

VISTA la nota n. RA/220275/DPB in data 21.07.2020, del **Dipartimento Risorse – Servizio Bilancio**, con la quale, esaminata la documentazione trasmessa, ritenendo che sussistono i presupposti di congruità dei mezzi finanziari richiesti dalla normativa regionale vigente per il riconoscimento della personalità giuridica ed anche in relazione agli scopi a cui l'attività della Fondazione è preordinata, si esprime parere finanziario favorevole all'istanza di riconoscimento in parola;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 22.07.2020, già anzi richiamata, nel corso della quale, nel prendere atto dell'acquisizione formale dei pareri richiesti ai Dipartimenti regionali competenti, è stato ritenuto concluso l'iter istruttorio necessario alla definizione del procedimento *de quo*;

VERIFICATA la conformità dello Statuto della Fondazione alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della Fondazione in parola e per l'iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento "Presidenza" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", hanno rispettivamente espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla **FONDAZIONE PENNE MUSEI E ARCHIVI – MUSAP** con sede in PENNE (PE), in Via Clemente De Caesaris n.18 presso la sede Municipale, C.F. 01981590688;
- di iscrivere la predetta Fondazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila lì 05.08.2020

L'Estensore – Responsabile dell'Ufficio

Luciano Badia _____

Il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale"

Avv. Daniela Valenza _____

Il Direttore del Dipartimento "Presidenza"

Dott.ssa Emanuela Grimaldi _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Marco Marsilio

Segue Allegato



ALL. "A" AL REP.N. 278/225
 FIRMATO A MARGINE IN OGNI FOGLIO DA:
 F.TO GRUGNALE Paolo
 F.TO MASSIMI Annalisa
 F.TO DI BLASIO Loredana
 F.TO BOMPENSA Giuseppe
 F.TO D'AURELIO Fabio -NOTAIO-

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione, sede, fondatori

- 1.1 È costituita una Fondazione denominata "PENNE MUSEI ED ARCHIVI - MUSAP", con sede in Penne.
- 1.2. Essa risponde ai principi ed allo schema della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e dalle leggi collegate.
- 1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi comunque denominati, a meno che la distribuzione non sia imposta o consentita per legge".

Articolo 2 - Finalità

- 2.1 La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Fondatori, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei ed archivi di Penne e assicurandone l'autonomia, esclusivamente o, in ogni caso, principalmente, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:
- a) promozione e valorizzazione, e tutto quanto è ad esse funzionalmente implicito, di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, attraverso la gestione e la valorizzazione di organismi, attività museali e culturali;
 - b) attività di ricerca scientifica, didattica educativa volta alla sensibilizzazione e divulgazione della materia ambientale, o comunque tutte quelle attività consentite e non confliggenti con la normativa vigente;
 - c) promozione, valorizzazione e diffusione delle attività nei settori dell'arazzeria, del cocchiopesto o terrazzato alla veneziana ed oreficeria.
- 2.2 In particolare, la fondazione ha lo scopo di:
- a) garantire una migliore fruizione, da parte del pubblico, dei beni culturali e delle attività museali aventi sede nel territorio del Comune di Penne;
 - b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere. Tali attività saranno svolte, come precisato nel successivo punto 2.6 del presente articolo 2), su

tutto il territorio della Regione Abruzzo;

c) l'organizzazione di eventi ed attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni;

d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

2.3 E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, così come indicate al successivo punto 2.4.

2.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, l'Inproprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti operanti sul territorio della Regione Abruzzo;

c) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

e) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi inerenti l'attività della Fondazione stessa;

f) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti.

2.5 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art. 17 nonché del

documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 18.

2.6 Le attività della Fondazione saranno svolte sul territorio della Regione Abruzzo.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 4 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dell'Unione Europea; dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 6 - Fondatori promotori

Sono fondatori promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Articolo 7 - Fondatori e partecipanti

Possono divenire fondatori, nominati tali con deliberazione comune adottata a maggioranza dei fondatori promotori, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione,

contribuiscano al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, dei fondatori promotori ovvero del Consiglio direttivo.

Articolo 8 - Organi

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Revisore dei conti.

Articolo 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, il quale in ogni tempo può anche disporre la revoca.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno; tuttavia, nei casi in cui il Consiglio direttivo sia convocato su istanza di almeno tre membri, diversi dal Presidente, l'indicazione dell'ordine del giorno spetta a questi ultimi.

9.3 Al Presidente non spetta alcun compenso.

9.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne

assume le funzioni il Sindaco del Comune di Penne.

9.5 Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

9.6 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

a) la predisposizione:

- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 17; del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta; delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;

b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;

c) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del Fondo di dotazione;

d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compimento di specifiche operazioni;

e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;

f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

10.1 Il Consiglio direttivo è composto da tanti membri quanti sono i fondatori più uno e vengono designati nel modo seguente: uno da ciascun fondatore e due dal Comune di Penne.

10.2 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Revisore.

10.3 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.

10.4 Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio del terzo anno di durata.

10.5 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Revisore.

10.6 Il Consigliere che cessa dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito

applicandosi quanto previsto al precedente articolo. 10.2. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.

10.7 Ai Consiglieri non spetta alcuna remunerazione per l'attività svolta nell'ambito della Fondazione, né alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio direttivo

11.1 Il Consiglio direttivo, è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

11.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

11.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Revisore almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso viene trasmessa ai membri del Comitato scientifico e ai direttori dei musei che fanno capo alla Fondazione.

È ammessa la riunione totalitaria.

11.4 Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

12.1 Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di straordinaria amministrazione.

Sono, in particolare riservate alla competenza del Consiglio direttivo:

- a) la nomina e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; la prima seduta del Consiglio direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente;
- b) la modifica dello statuto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti e previo parere favorevole del Comune di Penne espresso in conformità alle leggi vigenti;
- c) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato scientifico, e l'approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 18 e la relativa trasmissione al Presidente e a chi riveste la qualifica di Fondatore;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e plu-

riennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 17, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta;

- e) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
- f) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario generale nonché la determinazione del relativo compenso;
- g) la delega al Segretario generale o a singoli consiglieri, su proposta del Presidente, di specifiche operazioni;
- h) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori e dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;
- i) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico;
- l) la nomina dei Partecipanti;
- m) la nomina del Revisore dei conti, nel caso indicato all'art. 15.2;
- n) la deliberazione in merito allo scioglimento della Fondazione.

12.2 I documenti di cui alle precedenti lettere c) e d) sono trasmessi, a cura del Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della loro approvazione, a chi riveste la carica di Fondatore, che può proporre eventuali osservazioni entro i successivi quindici giorni. Qualora le osservazioni non siano recepite, il Consiglio direttivo ne motiva le ragioni al proponente e agli altri Fondatori.

Articolo 13 - Segretario generale

13.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, che ne determina la durata in carica e l'emolumento, sentito il Revisore.

13.2 Il Segretario generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.

13.3 Il Segretario generale, in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente;
- b) predispone Regolamenti di funzionamento della Fondazione, previo parere del Consiglio direttivo;
- c) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori e dei dirigenti e ne coordina l'attività, previa proposta del Presidente;
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;
- e) coadiuva il Presidente nella predisposizione:
 - del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 17;
 - del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta; delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
- f) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il

documento programmatico annuale di cui all'art. 17, nonché il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta;

g) coordinandosi con il Comitato scientifico, coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 18;

h) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Articolo 14 - Comitato scientifico

14.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto dai direttori dei musei e degli archivi e, laddove venga ritenuto opportuno, da esperti scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico artistico e museale della Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo.

14.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.3 Del Comitato scientifico fanno parte i direttori dei musei e degli archivi storici gestiti dalla Fondazione.

14.4 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando:

il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art. 17 nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività; il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 18;

b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.

14.5 Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei musei che ad essa fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Comitato direttivo, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

14.6 Ai membri del comitato scientifico non spetta alcuna remunerazione. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo

vengono rimborsate dalla Fondazione.

Articolo 15 - Il Revisore

15.1 Le funzioni di Revisore sono esercitate da un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra persone dotate dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per le funzioni svolte dal Revisore.

15.2 Il Revisore così nominato dura in carica quanto il Consiglio direttivo e scade con esso. Egli può essere rinominato una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

15.3 In ogni caso il Revisore esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

15.4 Egli vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Penne e ai Fondatori le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

Articolo 16 - Esercizio e bilancio

16.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31

dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2010.

16.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

16.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

Articolo 17 - Documento programmatico annuale

17.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

Articolo 18 - Documento programmatico-finanziario pluriennale

18.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

18.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua

entrata in carica, così come previsto dall'art. 10, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 16.3 e 17.

Articolo 19 - Recesso o Esclusione

19.1 Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione di fondatori e Partecipanti per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo, assunto al momento di acquisto della partecipazione, di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

19.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive del fallimento.

19.3 I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di

10

adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso.

19.4 I membri che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dalla Fondazione. Il recesso di anche uno solo dei Fondatori non costituisce causa di estinzione della Fondazione.

Articolo 20 - Scioglimento

20.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei propri membri.

20.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

20.3 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, il patrimonio della Fondazione deve essere devoluto ad altre onlus o a fini di solidarietà sociale, sentito l'organismo di controllo. I beni affidati in concessione alla Fondazione, invece, tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 21 - Disposizioni finali

21.1 La Fondazione acquisisce beni aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali o i fondi archivistici, secondo quanto disposto dall'art. 1411 codice civile, e così a favore del

Comune di Penne, il quale li concede in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare valore economico, l'amministrazione comunale esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto.

21.2 I beni, ricadenti nella categoria indicata al precedente punto 1, pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Penne, il quale li concede in uso alla Fondazione.

21.3 La Fondazione si avvale dei direttori, nominati secondo quanto previsto da apposito Regolamento predisposto, entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione, dal Segretario e approvato dal Presidente, previo parere del Consiglio direttivo.

21.4 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti.

Certifico io sottoscritto notaio che la presente copia fotografica riprodotta su n. 15 facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

Dal mio studio, li 27 Gennaio 2020

Fabio M. Ammendola



Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 66

Oggetto: Nomina del componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI rappresentante della Provincia di Teramo.

L'Aquila, 11 Agosto 2020

Segue allegato



Al Presidente
della Giunta Regionale

OGGETTO: Nomina del componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI rappresentante della Provincia di Teramo.

VISTA la Legge Regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 9, della predetta Legge Regionale che stabilisce: “Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle Province. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo e controllo. Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio potere di gestione dell'Ente. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni.”;

VISTA la DGR n. 706 del 24 ottobre 2011, recante “Legge Regionale 12 aprile 2011 n. 9 Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo - art. 1, comma 12 - Approvazione Regolamenti ASSI (Assemblea dei Sindaci) delle quattro Province abruzzesi recante le norme per il funzionamento dell'Assemblea e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri, individuati all'art. 1 - comma 11 della L.R. n. 9/2011”;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 79 dell'8 settembre 2016 con cui è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'ERSI, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 1, comma 9, della Legge Regionale n. 9 del 12/04/2011;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 4 del 2 febbraio 2017, e conseguente Decreto n. 17 del 27 marzo 2017 di rettifica e correzione di mero errore materiale in merito al nominativo del componente, con cui è stato nominato, quale componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI, il sig. Alfonso Ottaviano, Sindaco di Scerni, in sostituzione del precedente componente sig. Antonino Amorosi;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 45 del 29 giugno 2020 con cui:

- si è preso atto della nomina del Sig. Nunzio Merolli quale Presidente dell'ERSI;
- si è preso atto delle dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI del Sig. Roberto Di Marco, rappresentante della Provincia di Teramo;
- nelle more della nomina del componente rappresentante della Provincia di Teramo, e considerata la necessità di garantire l'operatività dell'ERSI, sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell'ERSI per le province di L'Aquila e Pescara, a seguito di decadenza dei precedenti componenti e di designazione dei nuovi componenti da parte dei Presidenti delle rispettive Province;
- si è dato atto della costituzione del Consiglio Direttivo dell'ERSI per effetto delle designazioni effettuate e delle dimissioni comunicate;



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

DATO ATTO che, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 12 aprile 2011, il Consiglio Direttivo dell'ERSI è composto “*dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle Province*”;

PRESO ATTO della Delibera dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Teramo n. 21 del 20 luglio 2020, trasmessa con nota del Presidente della Provincia di Teramo prot. n. 0015195/2020 del 23/07/2020 ed acquisita al protocollo regionale n. 0238694/20 del 06/08/2020, con la quale viene designato quale componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI, il Sig. Mario Tulini, ex Sindaco e attuale Vice Sindaco del comune di Civitella del Tronto;

RITENUTO di dovere provvedere alla nomina del componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI come disposto dall'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Teramo con la predetta Delibera n. 21 del 20 luglio 2020 e, pertanto, di nominare componente il Sig. Mario Tulini, ex Sindaco e attuale Vice Sindaco del comune di Civitella del Tronto;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla legittimità formale ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento espresso con le firme apposte in calce alla presente;

per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

1. di prendere atto della designazione, quale componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI, del Sig. Mario Tulini, ex Sindaco e attuale Vice Sindaco del comune di Civitella del Tronto, fatta dall'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Teramo con la Delibera n. 21 del 20 luglio 2020 citata in premessa;
2. di nominare, pertanto, quale componente del Consiglio Direttivo dell'ERSI, il Sig. Mario Tulini, ex Sindaco e attuale Vice Sindaco del comune di Civitella del Tronto;
3. di dare atto che il Consiglio Direttivo dell'ERSI, per effetto della nomina effettuata, è così costituito:
 - **Nunzio Merolli**, Presidente;
 - **Alfonso Ottaviano**, componente rappresentante Provincia di Chieti;
 - **Cesidio Lobene**, componente rappresentante Provincia di L'Aquila;
 - **Enrico Valentini**, componente rappresentante Provincia di Pescara;
 - **Mario Tulini**, componente rappresentante Provincia di Teramo;
4. di notificare il presente Decreto a tutti i componenti, al Presidente dell'ERSI ed alle Assemblee dei Sindaci – ASSI;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
(Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe)

dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

2020.08.07 15:08:41

Regione Abruzzo

Certificatore ARUBA S.p.A

Firma Digitale n. 6130940002044003

Firmato Digitalmente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO - AMBIENTE
(Arch. Pierpaolo Pescara)



PESCARA PIERPAOLO
REGIONE ABRUZZO
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
07.08.2020 15:54:12 UTC



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

L'ASSESSORE COMPETENTE

(Emanuele Imprudente)

IMPRUDENTE E

2020.08.10 17:26:25

CN=IMPRUDENTE EMANUELE
C=IT
2.5.4.5=TINIT-IMPRUDENTE E
2.5.4.42=EMANUELE

RSA/2048 bits

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Marco Marsilio)

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO

Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO

Data:11/08/2020 17:19:15



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it